



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 dicembre 2013
(OR. en)**

18056/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0440 (NLE)**

**COASI 186
ASIE 61
PESC 1562
COHOM 290
CONOP 160
COTER 166
JAI 1169
WTO 360
AGRI 872
ENER 591
TRANS 687
TELECOM 360
ENV 1225
EDUC 473**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 dicembre 2013
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 924 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2013) 924 final.

All.: COM(2013) 924 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.12.2013
COM(2013) 924 final

2013/0440 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del
Vietnam, dall'altra**

RELAZIONE

Nel maggio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) con il Vietnam, sulla base dei negoziati con la Thailandia, l'Indonesia, Singapore, le Filippine, la Malaysia e il Brunei, autorizzati nel novembre 2004. I negoziati con il Vietnam sono stati avviati ad Hanoi nel novembre 2007. L'APC è stato siglato dalle Parti il 4 ottobre 2010 a Bruxelles e firmato il 27 giugno 2012 nella stessa città.

L'APC col Vietnam sostituisce l'attuale quadro giuridico costituito dall'accordo del 1995 tra la Comunità europea e il Vietnam e dall'accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), esteso al Vietnam nel 1999.

L'APC con il Vietnam, che costituisce un notevole passo avanti verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'UE nel sud-est asiatico, contiene le clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, nonché lotta al terrorismo.

L'APC rafforza la cooperazione settoriale in una vasta gamma di settori strategici, quali fiscalità, migrazione, sanità, ambiente, cambiamenti climatici, energia, istruzione e cultura, lavoro, occupazione e affari sociali, scienza e tecnologia, trasporti. Esso tratta altresì la cooperazione giuridica, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione, e contempla settori di particolare interesse per il Vietnam, quali la cooperazione in materia di diritti umani e Stato di diritto, residuati bellici e prevenzione delle catastrofi naturali.

L'APC, che costituisce la base di un impegno più efficace dell'Unione e dei suoi Stati membri nei confronti del Vietnam a favore dello sviluppo e in campo economico e commerciale, agevolerà la conclusione di un accordo di libero scambio con il paese. La conclusione dell'APC è conforme all'obiettivo dell'UE di creare un quadro economico e politico completo e coerente per le relazioni tra l'UE e i paesi dell'ASEAN.

La Commissione osserva che la decisione 2012/272/UE del Consiglio relativa alla firma dell'APC con le Filippine è oggetto della causa C-377/12 della Corte. La Commissione ha chiesto alla Corte di annullare tale decisione nella parte in cui il Consiglio ha aggiunto i fondamenti giuridici relativi a trasporto (articoli 91 e 100 TFUE), riammissione (articolo 79, paragrafo 3, TFUE) ed ambiente (articolo 191, paragrafo 4, TFUE). La decisione 2012/279/UE del Consiglio relativa alla firma dell'APC col Vietnam solleva, mutatis mutandis, le medesime questioni giuridiche della decisione 2012/272/UE del Consiglio relativa alla firma dell'APC con le Filippine. La causa C-377/12 della Corte risulta pertanto attinente anche alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'APC con il Vietnam. Fatta salva la sentenza della Corte nella causa C-377/12, la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'APC col Vietnam si fonda sugli articoli 207 e 209 e sull'articolo 218, paragrafo 6.

La Commissione richiama l'attenzione del Consiglio sul considerando dell'accordo relativo alla posizione specifica di Regno Unito, Irlanda e Danimarca conformemente ai protocolli 21 e 22 dei trattati. L'aggiunta di tale considerando è dovuta unicamente alla genesi del testo. In funzione dell'esito della causa C-377/12, pendente dinanzi alla Corte di giustizia, detto considerando potrebbe dover essere soppresso o riformulato in seguito. La Commissione

ritiene che finché la causa resterà pendente, la procedura relativa alla conclusione dell'accordo non potrà concludersi.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione 2012/279/UE del Consiglio¹, l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, è stato firmato il 27 giugno 2012, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
- (2) È necessario che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 52 dell'accordo.

L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri, sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.

¹ GUL 137 del 26.5.2012, pag. 1.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio nomina la persona abilitata a effettuare, a nome dell'Unione europea, la notifica di cui all'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*